|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4**

**Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura**

**penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini**

**domestici.**

(GU n.26 del 1-2-2018)

 Vigente al: 16-2-2018

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 **Art. 1**

 **Gratuito patrocinio**

 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in

fine, il seguente comma:

 «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non

autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio

commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente

separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se

l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata

da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al

patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito

previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo

procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal

reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui

a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11,

comma 3.

  **Art. 2**

 **Modifiche all'articolo 577 del codice penale**

 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono

aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente

separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona

legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente

convivente»;

 b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le

seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove

cessata».

 **Art. 3**

 **Sequestro conservativo**

 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale

e' inserito il seguente:

 «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro

il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra

parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o

contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e

stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli

della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non

autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il

sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del

risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

 **Art. 4**

 **Provvisionale**

 1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto, in

fine, il seguente comma:

 «2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per

l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato,

dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e'

cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione

affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di

figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non

autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche

d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in

misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da

liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni

dell'imputato gia' sottoposti a sequestro conservativo, in deroga

all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento

con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della

provvisionale accordata».

 2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di

procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto

salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

 **Art. 5**

 **Indegnita' a succedere**

 1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente:

 «**Art. 463-bis (Sospensione dalla successione**). - Sono sospesi dalla

successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche' la parte

dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei

confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile,

fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di

proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore

ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione

della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla

successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

 Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi

di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti

di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

 Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di

segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria

del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione

l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini

della sospensione di cui al presente articolo».

 2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo

della parte seconda del codice di procedura penale e' aggiunto, in

fine, il seguente articolo:

 «Art. **537-bis (Indegnita' a succedere**). - 1. Quando pronuncia

sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del

codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a

succedere».

 3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo

537-bis».

  **Art. 6**

 **Diritto alla quota di riserva in favore**

 **di figli orfani per crimini domestici**

 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge

12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche ai figli orfani di un

genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore

medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato,

dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e'

cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile

convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma,

numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

 **Art. 7**

 **Pensione di reversibilita'**

 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n.

125, sono inseriti i seguenti:

 «1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione di

reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum il

coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o

divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o

divorzile, nonche' la parte dell'unione civile, anche se l'unione

civile e' cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno,

per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio

volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente

separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile,

anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza definitiva.

In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento,

sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto,

ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.

 1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non

autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per

il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a

quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in capo a

loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della

pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una

tantum del genitore per il quale e' stata formulata la richiesta di

rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

 1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio

immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge,

anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte

dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, ai sensi

dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del

codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo

all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione

dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter

nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero

dell'indennita' una tantum.

 1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto

di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma,

numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al

pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma

di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di

indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o

indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

 **Art. 8**

 **Norme in materia di diritto di accesso ai servizi**

 **di assistenza agli orfani per crimini domestici**

 1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo

Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive

attribuzioni:

 a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e

gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di

servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di

assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione

delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito,

tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare

vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni

riconosciute operanti nel settore;

 b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato,

coordinandola con quella dei servizi pubblici;

 c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani

per crimini domestici;

 d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al

lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse

a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

 e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a

protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari,

relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza

dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di

programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste

e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni

interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 **Art. 9**

 **Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica**

 1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non

autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575,

aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e

secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita

di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale,

per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio

psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla

relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui

a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11,

comma 3.

 3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'

incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata

in vigore della presente legge.

 **Art. 10**

 **Affidamento dei minori orfani per crimini domestici**

 1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma

5-quater sono inseriti i seguenti:

 «5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente

familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata

volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,

dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e'

cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche

in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti

i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle

relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti

fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il

tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita'

affettiva tra gli stessi.

 5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi

sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato

sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a

garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attivita'

lavorativa».

 **Art. 11**

**Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo**

 **mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati**

 **intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici**

 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato

dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata

di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma e'

destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani

per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di

orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei

medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le disposizioni della

presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma e' destinato

agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata,

ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei

soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro

della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita'

per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso

agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del

regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,

e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti

per materia e per i profili di carattere finanziario.

 3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui

agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del

presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,

quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,

l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati

di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati

intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione

per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle

richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti

nonche' agli orfani per crimini domestici».

 **Art. 12**

**Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale**

 **pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica**

 1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

e' inserito il seguente:

 «**Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia**

**residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza**

**domestica)**. - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di

applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati,

consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582,

583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e

609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o

del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato,

da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione

affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in

passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di

edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in

tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di

abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,

alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».

 **Art. 13**

 **Cambio del cognome per gli orfani**

 **delle vittime di crimini domestici**

 1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575,

aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e

secondo comma, del codice penale **possono chiedere la modificazione**

**del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore**

**condannato in via definitiva.**

 2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per

indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo 89 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396, **personalmente dal figlio maggiorenne o, previa**

**autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne**.

 3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti

finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo

sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa

autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria

di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali

atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero

dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,

ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacita' di

agire.

 4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il

prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far

affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale

residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione

deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali

il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla

modificazione del cognome.

 5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.

396.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |